

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Oneri detraibili: le novità 2020**

di Leonardo Pietrobon

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## COME ELABORARE E APPLICARE UN EFFICACE “MODELLO 231”

[Scopri di più >](#)

La **Legge di Bilancio 2020**, con i commi **629**, **679** e **680** è intervenuta, in modo significativo, sulle **condizioni e sui limiti** riguardanti gli **oneri detraibili**.

A distanza di parecchi mesi dalla sua entrata in vigore e in assenza di un mutamento normativo, il quadro che ne deriva pare essere ad oggi **abbastanza consolidato**, motivo per cui si ritiene opportuno tornare a (ri)affrontare l'argomento che, nei primi giorni dell'anno 2020, ha **richiamato la nostra attenzione**.

Come accennato, la **Legge di Bilancio 2020**, con il **comma 629** dell'**articolo 1** è intervenuta sulla **spettanza della detrazione per gli oneri**, correlandola all'ammontare del reddito complessivo conseguito dal contribuente. In particolare, **a partire dall'1.1.2020**, le detrazioni Irpef di cui all'**articolo 15 Tuir** spettano:

- per **l'intero importo** qualora il **reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro**;
- per **la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro**, diminuito del **reddito complessivo, e 120.000,00 euro**, qualora il **reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro**.

Ciò che emerge dal contenuto del **comma 629** è l'inserimento di tale “parametro”, obbligatorio per stabilire l'ammontare della detrazione Irpef, esclusivamente con riferimento agli **oneri di cui all'articolo 15 Tuir**. Di conseguenza, **non subiscono alcuna riduzione**, parametrata dal reddito conseguito, **oneri** quali ad esempio:

- le spese per il **recupero edilizio**, di cui all'**articolo 16-bis Tuir**;
- le spese di **riqualifica energetica**;
- il **bonus mobili**;
- il **bonus verde**;
- ecc.,

ossia tutto ciò che non ricade nel già citato [\*\*articolo 15 Tuir\*\*](#).

Così come per il passato, anche per l'anno 2020, il **reddito complessivo di riferimento** è assunto al netto del **reddito dell'unità immobiliare** adibita ad abitazione principale e di quello delle relative **pertinenze**.

La **formulazione normativa**, sopra richiamata, esclude l'applicazione delle regole di spettanza delle **detrazioni Irpef commisurate al reddito complessivo** per alcune tipologie di spesa.

In particolare, la **detrazione Irpef compete per l'intero importo**, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo:

- per gli **interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, **pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato** o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti **in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie**, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- per gli **interessi passivi**, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti **in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**;
- per gli **interessi passivi** e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui **contratti, a partire dall'1.1.1998** e garantiti da ipoteca, **per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**;
- per le **spese sanitarie**.

La **seconda modifica apportata dal Legislatore** riguarda l'**aspetto procedurale**, propedeutico per l'accesso alla detrazione Irpef. Si sottolinea, sin da subito, che anche tale condizione riguarda **solo gli oneri detraibili** di cui all'[\*\*articolo 15 Tuir\*\*](#). In particolare, i **commi 679 e 680** prevedono che, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta linda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'[\*\*articolo 15 Tuir\*\*](#) spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con:

- versamento **bancario o postale**,
- mediante altri **sistemi di pagamento** previsti dall'[\*\*articolo 23 D.Lgs. 241/1997\*\*](#).

Gli **strumenti di pagamento** previsti dall'[\*\*articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997\*\*](#) sono:

- **carte di debito**;
- **carte di credito prepagate**;

- assegni bancari;
- assegni circolari.

Il comma 680, invece, stabilisce che la **disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**